



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Provincia di Torino

Piazza Municipio N. 1

10090 SAN GIUSTO CANAVESE

STATUTO COMUNALE

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Approvato con deliberazione C.C. N. 19 del 23.06.2000

Modificato con deliberazione C.C. N. 36 del 21.07.2004 (Art. 38- pag. 25)

Parte 1

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art 1

Costituzione del comune

1. Il Comune di San Giusto è ente autonomo locale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, l'articolazione territoriale e l'ordinamento amministrativo ed operativo.
2. Il comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2

Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del comune di San Giusto Canavese si estende per kmq.9,64 e confina con quello dei Comuni di san Giorgio C.se, Foglizzo, Bosconero, Feletto. Risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.
2. La sede municipale è situata nel capoluogo, in piazza Municipio, 1. Le modificazioni della sede comunale sono subordinate alla stessa procedura di modifica statutaria con il coinvolgimento di tutta la comunità e con l'attivazione dei diversi strumenti di partecipazione popolare disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
3. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del consiglio comunale. Lo stemma è azzurro, sormontato da una fascia rosso porpora con la bilancia d'oro, accompagnata in punta da una croce d'oro, circondato da due rami di quercia e di alloro annodati da un nastro con i colori nazionali. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire lo stemma e il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto in data 11 marzo 1937.
4. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l'uso dei gonfaloni e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell'ambito dei territori comunali.

5. Il consiglio comunale può deliberare l'apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

Art.3 **Scopi**

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell'amministrazione.
2. Il comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia, riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione ed al mantenimento dello Stato democratico.
3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
 - b) la promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà;
 - c) l'eguaglianza per uomini e donne;
 - d) la promozione e l'attuazione sul territorio delle pari opportunità.

Art. 4 **Tutela dei diritti elementari**

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.
2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l'effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia ed al diritto allo studio.
4. Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.
5. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.
6. Opera, inoltre, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà
7. Promuove l'accoglienza dei nuovi nuclei famigliari e dei singoli neo residenti, favorendone l'inserimento e l'integrazione nel tessuto sociale, la conoscenza della storia e delle tradizioni del paese, nonché l'informazione sui servizi offerti dalla struttura socio – amministrativa. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l'integrazione con la comunità locale.

Art 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il comune, nell'ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a difendere l'ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suoli e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa d'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il comune assicura ai cittadini il diritto all'informazione sullo stato del suolo, dell'acqua, dell'aria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
3. A tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale.
4. Allo scopo di garantire l'assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell'esperienza e dell'apporto tecnologico ed economico anche dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

5. Interviene per la tutela dei patrimoni storici, artistici ed archeologici, incentivandone la ricerca e garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dell'apparato tecnologico ed economico di privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Art. 6

Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, operando anche in funzione di prevenzione delle ragioni che determinano forme critiche di disagio giovanile, nell'intento di recepire specifiche problematiche ed elaborare adeguate risposte.
3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l'uso ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.
5. L'utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l'uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.
6. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che l'Ente, il gruppo o l'associazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, l'accesso e l'uso gratuiti.

Art. 7

Uso e gestione del territorio

1. Il comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell'uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di

ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull'assetto territoriale.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione, senza peraltro limitare l'edilizia d'iniziativa privata.
3. Progetta e realizza le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.
4. Spetta al sindaco il controllo e la vigilanza sull'uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 8

Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il comune attua un sistema coordinato del traffico dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
2. Cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.
3. Rappresenta le istanze della comunità, intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.
4. Predisporre lo specifico piano comunale di protezione civile ed organizza, in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al sindaco.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il comune, nell'ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l'interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d'uso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.
3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all'imprenditoria del terziario a supporto dell'attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.
4. Coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.
5. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l'interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l'area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.
6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.
7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziarie verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza-età, ai disabili, ai portatori di *handicaps*, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.
8. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi, curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con l'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l'apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 11
Partecipazione, cooperazione

1. Il comune, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.
2. Il comune riconosce che l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la, salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3. Il comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l'apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell'indirizzo di politica amministrativa comunale.
4. Il comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.
5. Il comune avrà particolare interesse per l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione creando gli strumenti per prevenire eventuali devianze.
6. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l'uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

Art. 12
Il volontariato nel privato sociale

1. Il comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che, con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il comune sostiene, anche finanziariamente, le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini.
3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Art. 13
Decentramento ed autonomia

1. Il comune allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo, presso frazioni o nuclei abitati, opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendone, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.
2. Il consiglio comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 14

Le funzioni del comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare al comune competono le seguenti funzioni:
 - a) pianificazione dell'area territoriale comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) promozione e cura dei servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale, compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;
 - h) servizi di polizia amministrativa nell'ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 15

Le competenze del comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.
3. Spetta anche al comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza, statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al comune e vengono affidate al sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all'uopo qualificato.

Art. 16
La programmazione delle attività comunali

1. Il comune definisce le linee della politica di programmazione, coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.
2. Il comune definisce e realizza l'azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.
3. Il comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione dei bilancio ed in Azione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 17
Servizi pubblici

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali.
 - b) la partecipazione a consorzi o a società a prevalente capitale pubblico;
 - c) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - f) può individuare ogni altra forma o soluzione che sia consentita dalla legge e possa
 - g) produrre per il comune effettivi vantaggi.
2. Il comune, nella scelta della forma di gestione dei servizi, accorda la propria preferenza al regime della concessione soprattutto quando il servizio può essere svolto da cooperative, associazioni di volontariato, imprese o altri soggetti privati privi di ogni fine di lucro.
3. Il comune, nel decidere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, potrà valutare la possibilità della partecipazione a soggetti pubblici, di società cooperative e di imprese e società private.

4. Nella disciplina della istituzione, il comune potrà prevedere la possibilità di accordi e di convenzioni con le associazioni di volontariato e cooperative aventi scopi sociali ed ogni altra organizzazione privata a contenuto sociale senza fini di lucro.

Parte II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 18 **Organi del comune**

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO I **I CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 19 **Il Consigliere comunale**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la trasformazione del gettone di presenza in indennità ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 265/99.
3. I consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.
4. E' consigliere anziano quello che, nell'elezione per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, a tal fine, il sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di sindaco.

Art. 20 **Doveri dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n.3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del comune.
4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questo abbia presentato adeguate giustificazioni.
5. Il consigliere comunale, nei casi stabiliti dalla legge, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
6. I consiglieri non residenti nel comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 21 **Poteri del Consigliere**

- 1 Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
- 2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3 Solo tramite il sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 4 Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'ente debbono prestare ai consiglieri per consentire la richiesta di controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

Art. 22
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, qual risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del consiglio.
2. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 23
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco, se lo stesso ricopre anche la carica di consigliere comunale. In caso contrario, la sostituzione del Sindaco è effettuata da un vicepresidente eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto.
3. La deliberazione è resa dal consiglio immediatamente esecutiva e l'eletto dichiara espressamente di accettare la carica, con registrazione a verbale di tale dichiarazione. Egli assume immediatamente la carica.
4. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra l'altro, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 24
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi formati da più di un componente e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.
2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.
3. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capigruppo, per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite: è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.
4. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25

Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta l'intera comunità.
2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l'indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllarne i tempi e i modi d'attuazione.
3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.
5. Il consiglio, su proposta del sindaco, formula gli indirizzi ai quali quest'ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente strumentale.
6. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

Art. 26

Elezione e durata in carica del consiglio

1. La elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa delibera da parte del consiglio.
3. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di induzione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27
Obbligo di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 28
Scioglimento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure previsti all'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Lo scioglimento del consiglio comporta la contemporanea decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 29
Rimozione e sospensione degli amministratori

1. Il Sindaco, i componenti del consiglio comunale ed i componenti della giunta comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 30
Prima adunanza del consiglio comunale

1. Il sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio.
2. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal sindaco.
3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
 - a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
 - b) prestazione del giuramento del sindaco, con le modalità stabilite nell'art. 51 del presente Statuto.
 - c) comunicazione del Sindaco della nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la giunta.

Art. 31
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di

attuazione e di realizzazione. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 32 **Adunanze**

1. Il Sindaco (il Presidente del Consiglio) convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno, mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
2. Gli adempimenti di cui al comma precedente, in caso di impossibilità del sindaco (Presidente del Consiglio), sono assolti dal vicesindaco (Vicepresidente) e, nei casi previsti, dal presidente del consiglio eletto con le modalità di cui all'art.23 dello statuto.
3. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
4. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo.
5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
7. Gli assessori non consiglieri hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.
8. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal sindaco (Presidente del Consiglio) o suo sostituto e dal segretario comunale.

Art. 33
Consiglio aperto e sedute eccezionali

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nell'articolo precedente, è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del consiglio aperto.
3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art.34
Numero legale per la validità delle sedute

- 1 Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare il sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.
- 2 Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il sindaco.
- 3 Nel caso che la prima adunanza del consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione si tiene nello stesso giorno stabilito per la seduta di prima convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, escludendo eventualmente da tale adunanza la trattazione di argomenti di particolare importanza da precisare nel regolamento e nell'avviso di convocazione.

- 4 Le deliberazioni per le quali è richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.
- 5 Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.
- 6 Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorchè per i singoli argomenti:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori non Consiglieri
- 7 Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i consiglieri che nelle votazioni palesi, hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento. Il regolamento stabilisce le modalità con cui i consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

Art. 35 **Commissioni consiliari**

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia, tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.
6. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio.

Art. 36 **Commissioni speciali**

1. Il consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta.
2. La commissione speciale d'indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.
3. La commissione speciale d'inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell'Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 37 **Competenze del consiglio**

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il consiglio definisce l'indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dei servizi dell'Ente ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull'azione di specifici atti di indirizzo.
5. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere ugualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

Capo III
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I
COMPOSIZIONE – NOMINA – CESSAZIONE

Art.38
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero, minimo di due e massimo di quattro, assessori, nominati dal sindaco, tra cui un Vicesindaco. Nella giunta comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.
2. Gli assessori sono nominati dal sindaco tra i consiglieri comunali ed, eventualmente, tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purchè godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere (non abbiano concorso, senza essere stati eletti, alle elezioni comunali o provinciali nel mandato in corso), siano in possesso di documentata professionalità e competenza amministrativa. I consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di consiglieri.
3. Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.
4. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 39
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo "status" degli assessori, sono disciplinate dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
3. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 40
Durata - Decadenza - Cessazione

1. La giunta rimane in carica, con il sindaco che l'ha nominata, sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade, pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 41
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quarti dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 42
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal sindaco, nel termine di dieci giorni.

Art. 43
Decadenza degli Assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 44
Revoca degli assessori

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, può revocare uno o più assessori.
2. Nei successivi venti giorni, dall'adozione del provvedimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 45 **Attribuzioni**

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
 - b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto; i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L e di approvazione dei contratti decentrati, nonché, la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi; la deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
 - e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 46 **Funzionamento**

1. La giunta può provvedere, con proprie deliberazioni, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal sindaco, il revisore dei conti e, con funzione referente,

d'ausilio al segretario comunale, il direttore generale, se nominato, ed i responsabili di servizio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 47
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del comune.
2. Gli stessi possono essere delegati dal sindaco dello svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 48 Elezione, cessazione

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. I requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, nonché il suo "status", sono disciplinati dalla legge.
2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento, presta innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale. "
3. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti (20) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 49 Competenza

1. Il sindaco rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.
4. Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune approvati dal consiglio comunale sulla base del

programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il sindaco, in particolare:

- a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;
 - b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario capo, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità;
 - c) risponde, personalmente o con delega all'Assessore competente per materia, alle interrogazioni od alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri, fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento;
 - d) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente.
5. Il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:
- a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - b) non può avocare a sé, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un "commissario ad acta" per surrogare gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza;
 - c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario capo, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;

- d) in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici.
- 6. Il sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo.
- 7. Il sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 50

Vicesindaco ed anzianità degli assessori

- 1. Il vicesindaco è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- 2. Quando il vicesindaco sia impedito, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.
- 3. La nomina a Vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'assessore.
- 4. L'assessore esterno non può essere nominato Vicesindaco.

Parte III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 51

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative e cooperative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su dimensione di borgata o di frazione.
2. Il comune interviene attraverso:
 - a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
 - b) informazioni sui dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 52

Libere forme associative

1. Il comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno della organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.
2. Istituisce, presso la segreteria del comune, apposito Albo delle associazioni operanti nel territorio.
3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.
4. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla giunta comunale.
5. Parimenti alla giunta comunale è riservato il diritto di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 53
Valorizzazione delle associazioni

1. Il comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante l'assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità sangiustese.
2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'art. 52 e per potere beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l'atto costitutivo nelle forme del regolamento.
3. L'assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione, è disposto con provvedimento della Giunta comunale.

Art.54
La partecipazione alla gestione dei servizi d'interesse sociale

1. Possono partecipare alla organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale organismi associativi o cooperative il cui fine coincide e trova riscontro nelle attività e nelle prestazioni che si intende fornire.
2. Su istanza degli organismi associativi o delle cooperative il consiglio comunale può autorizzare l'organizzazione e la gestione dei servizi d'interesse sociale, affidandoli agli stessi proponenti in regime di concessione o individuando altra forma di intervento, compresa quella partecipativa di supporto o di appoggio alle strutture operative del comune, in modo da assicurare una gestione efficace e trasparente.
3. In ogni caso l'organizzazione e la gestione, ancorchè di supporto o d'appoggio, deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento comunale che stabilisce la composizione minima degli organici degli utenti, le loro mansioni e competenze, i criteri e le regole di funzionamento.
4. La gestione dei servizi d'interesse sociale può essere anche affidata ad un comitato di gestione i cui componenti, per non più di un terzo, siano designati in rappresentanza degli organismi

associativi o delle cooperative, purchè in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art. 55
Gli organismi della partecipazione

1. Il comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini.
2. L'elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonchè dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme, stabiliti dal regolamento.

Art. 56
Consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l'azione comunale.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.
3. Le consulte sono convocate e presiedute dal sindaco o dall'assessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare. Possono essere convocate altresì dalle commissioni consiliari.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.
5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art. 57
Consulte di frazione o borgata

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati abitativi sparsi sul territorio comunale, è possibile istituire frazioni, il cui ambito è definito dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio Comunale, su proposta adeguatamente motivata e per eccezionali esigenze sociali, economiche e partecipative potrà delimitare altre parti del territorio comunale, istituendole in borgate, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nelle frazioni ed eventuali borgate è costituita una consulta di frazione o borgata, formata da cinque componenti eletti tra i residenti nella frazione o borgata, da una assemblea di elettori residenti nella frazione o borgata, secondo le modalità stabilite dal regolamento. La consulta di frazione o borgata è rinnovata successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.
3. La consulta di frazione o borgata ha diritto di iniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale per le materie di specifico interesse delle frazioni o borgate. Può essere sentita dagli organi comunali e dalle commissioni consiliari su questioni interessanti la frazione o borgata; promuove la consultazione degli abitanti della frazione o borgata, anche attraverso apposite assemblee.

Art. 58
Istanze

1. I residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'attività comunale.
2. L'organo al quale è diretta l'istanza, oppure il segretario su incarico del Sindaco, risponde esaurientemente in forma scritta entro 40 giorni dalla presentazione.

Art. 59
Petizioni

1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, in numero pari ad almeno l'1% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.
2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso, entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 60
Proposte

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere il Consiglio comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondenti ad un interesse collettivo.
2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prendere in esame la proposta con atto espresso entro 45 giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.
3. Il Sindaco, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta, l'assistenza per la relativa redazione. Il Sindaco, fatto salvo il termine previsto nel comma precedente, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.
4. Le proposte non possono concernere gli atti programmatici, la materia dei tributi e delle tariffe, le espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 61
Referendum

1. Il referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza del Comune di San Giusto.
2. Il referendum non è ammesso:
 - a) in materia di imposte , tasse, rette e tariffe;
 - b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
 - c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei suoi enti strumentali.
3. Il quesito referendario deve rispondere ai requisiti di chiarezza ed omogeneità.
4. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:
 - a) un numero di elettori del Comune di San Giusto non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali,
 - b) il consiglio comunale.
5. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti del comune, atti di pianificazione urbanistica generale od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta deve essere presentata al sindaco entro sessanta giorni dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di voto si svolgeranno entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
6. La richiesta di referendum è avanzata da un comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune che cura la raccolta delle firme.
7. L'amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme presso la segreteria del comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate.
8. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del comune concernenti la richiesta di referendum.
9. L'ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendaria.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 62

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata alla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, nonchè, ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.
2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.
3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e, nel corso della sua formazione, possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
4. L'amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 63

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

1. Il comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonchè, ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
 - b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
 - c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.
3. Il comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 64

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

Art. 65

Diritto d'accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.
3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'amministrazione del comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.
4. Compete alla civica amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 66

Istituzione dell'ufficio. Attribuzioni.

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'amministrazione il consiglio comunale può, previa adozione di apposito regolamento, istituire l'ufficio del difensore civico.
2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti.
3. Il difensore civico, qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzative o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al sindaco.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.
5. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l'esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.
6. Il difensore civico è funzionario onorario e nell'espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge.
7. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, limitatamente alle illegittimità denunciate.

Art. 67

La nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al comune.

2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse nessuno dei candidati abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purchè non inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
3. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al sindaco, il seguente giuramento: "Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari del comune, nell'interesse dei cittadini."

Art. 68

I requisiti del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta.
3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del comune;
 - d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal comune o nei cui organi il comune è rappresentato.

Art. 69

Durata in carica - Decadenza ~ Revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste nello Statuto, per una sola volta.
2. Il difensore civico decade dall'incarico qualora, durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza.
4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

Art. 70

Ufficio - Organizzazione - Indennità

1. L'ufficio del difensore civico è presso il Palazzo Civico.
2. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.
3. Al difensore civico spetta un'indennità di carica pari al 50% (cinquanta per cento) di quella corrisposta al sindaco, in relazione alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 71

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta l'azione, invia:
 - a) relazione dettagliata al sindaco informandolo su casi e situazioni di cui è venuto a conoscenza affinché, possa adottare le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole interesse o nei casi in cui ravvisi gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al consiglio comunale, sull'attività svolta nell'anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli Enti e delle Aziende, restando nell'ambito della propria competenza e dei propri poteri.

Parte IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 72

Principi e criteri direttivi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti, se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.
2. Il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

Art. 73

Personale

1. Il comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 74

Il Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario comunale titolare dell'ufficio, iscritto nell'apposito Albo previsto dal D.P.R. n.465 del 4 dicembre 1997, gestito dall'Agenzia Autonoma.
2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.
3. Il segretario è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché, tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'ente.

Art. 75

Il direttore generale

1. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.

2. Ove il direttore generale non sia nominato, il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.
3. La legge ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dell'ente se tali due figure non coincidono.

Art. 76
Il vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura del vicesegretario.
2. Il sindaco, sentito il segretario comunale, può incaricare delle funzioni di vicesegretario, un dipendente del livello apicale del comune provvisto dei prescritti requisiti.
3. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del segretario comunale, sostituendolo, nei limiti e con le procedure stabilite dall'Agenzia Autonoma, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 77
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai responsabili degli uffici o dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè, tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

Art. 78

Incarichi di responsabile di servizio

1. Il sindaco, su proposta del segretario comunale, o del direttore generale se nominato, prepone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile.
2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art 79

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego, di durata triennale o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonchè l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 80

Responsabilità

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza

amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti nel presente capo sono adottati dal segretario generale, dal direttore generale e dai responsabili delle strutture di vertice.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 81 ***Gestione dei servizi***

1. L'attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l'obiettivo del comune, viene svolta dall'ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché, tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.
5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 82 ***Costituzione di aziende***

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può costituire aziende speciali.
2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che ne uniformino l'attività con gli indirizzi generali del comune, e principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 83
Organi dell'azienda

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone estranee al comune, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.
3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 84
Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il sindaco, nomina i rappresentanti del comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il consiglio stesso, le commissioni e la giunta comunale.
2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio come previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Il sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal consiglio comunale.

CAPO III

LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 85

Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 86

Convenzioni

- 1 Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 87

Consorzi

1. Il comune può costituire con altri enti, secondo la previsione della legge, consorzi:
 - a) per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
 - b) per l'esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.
2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 88

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e di altri

soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento connesso.

- 2 Il comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.
- 3 Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del sindaco.
- 4 Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché, quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

Art. 89

La conferenza di servizi

- 1 La conferenza di servizi rappresenta per il comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.
- 2 Qualora il comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 3 La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
- 4 Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all'unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.
- 5 Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell'amministrazione stessa.

- 6 Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza, l'amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
- 7 Il comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 90

La convocazione della conferenza dei servizi

- 1 La convocazione della conferenza dei servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta
- 2 Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.
- 3 Al sindaco spetta altresì l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché, tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 91

Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

- 1 Il comune, attraverso il consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

- 2 Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l'attività degli Enti e degli organismi stessi.
- 3 Spetta alla giunta comunale l'azione di vigilanza e di controllo sugli Enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.
- 4 La giunta riferisce annualmente all'assemblea consultiva annuale dei cittadini sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dagli Enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.
- 5 A tale scopo, i rappresentanti del comune negli Enti interessati debbono presentare alla giunta comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonchè, fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.
- 6 Il consiglio comunale, nella sua autonomia, e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 92

Personale addetto ai servizi

- 1 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di settore.

Parte V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I PATRIMONIO E CONTABILITA'

Art. 93 *Demanio e patrimonio*

- 1 Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 94 *I contratti*

- 1 La stipulazione dei contratti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

Art. 95 *Contabilità e bilancio*

- 1 L'ordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell'ente.
- 2 Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché, siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

- 3 Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.
- 4 Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all'azione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.

CAPO II CONTROLLO INTERNO

Art. 96

Controllo economico-finanziario

- 1 Spetta ai responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione, l'obbligo di verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.
- 2 A tal fine i responsabili dei servizi o degli uffici redigono e presentano, con le modalità e con la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, al segretario comunale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull'avanzamento e sullo stato d'attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l'attività gestionale.

Art. 97

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 98

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del comune. La sua durata in carica è regolata dalla legge.

2. Il Revisore è eletto dal consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità del Revisore, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Il compenso spettante al revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.
4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza naturale prevista.

Art. 99 **Doveri**

1. Il revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di collaborare, nonchè, dei rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.
3. Il revisore, se richiesto, partecipa alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Può prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del presidente dell'organo, o se da questi autorizzato.

PARTE VI

ATTIVITA' REGOLAMENTARE - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 100

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell'art.5 della legge 8 giugno 1990 n.142 sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del comune;
 - c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perchè, il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art.101

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla giunta comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 22, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo pretorio del comune:
 - a) dopo l'adozione della deliberazione di approvazione, con le modalità stabilite dall'art. 47, comma 12, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

- b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il provvedimento sia stato sottoposto ai prescritti controlli ed abbia ottenuto le necessarie approvazioni ed omologazione.

CAPO II

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 102

Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.
3. Appena ottenuto il visto di legittimità il comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è pubblicato all'Albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art.103

Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del consiglio comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.
2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.
3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

INDICE

Parte I - Principi generali e programmatici	pag.2
<i>Art.1 Costituzione del Comune</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art.2 Territorio – sede – gonfalone – stemma</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art.3 Scopi</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.4 Tutela dei diritti elementari</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.5 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.6 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.7 Uso e gestione del territorio</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.8 Viabilità e trasporti – Pronto intervento</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.9 Sviluppo economico</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.10 Programmazione economico-sociale e territoriale</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.11 Partecipazione, cooperazione</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.12 Il volontariato nel privato sociale</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.13 Decentramento ed autonomia</i>	<i>pag.9</i>
 Funzioni, compiti e programmazione del Comune	 pag.10
<i>Art.14 Le funzioni del comune</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.15 Le competenze del comune per i servizi spettanti allo Stato</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.16 La programmazione delle attività comunali</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.17 I servizi pubblici</i>	<i>pag.11</i>
 Parte II - L'ordinamento istituzionale del Comune	 pag.13
<i>Art.18 Organi del Comune</i>	<i>pag.13</i>
 Capo I - I Consiglieri Comunali	 pag.13
<i>Art.19 Il Consigliere comunale</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.20 Doveri del Consigliere</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.21 Poteri del Consigliere</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.22 Dimissioni dei Consiglieri</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.23 Il Presidente del Consiglio</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.24 Gruppi consiliari</i>	<i>pag.16</i>
 Capo II - Il Consiglio Comunale	 pag.17
<i>Art.25 Principi di rappresentanza e democrazia</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art.26 Elezione e durata in carica del Consiglio</i>	<i>pag.17</i>
<i>Art.27 Obbligo di astensione</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.28 Scioglimento del Consiglio comunale</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.29 Rimozione e sospensione degli amministratori</i>	<i>pag.18</i>
<i>Art.30 Prima adunanza del Consiglio comunale</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art.31 Linee programmatiche di mandato</i>	<i>pag.19</i>
<i>Art.32 Adunanze</i>	<i>pag.20</i>
<i>Art.33 Consiglio aperto e sedute eccezionali</i>	<i>pag.21</i>
<i>Art.34 Numero legale per la validità delle sedute</i>	<i>pag.21</i>

<i>Art.35 Commissioni consiliari</i>	<i>pag.22</i>
<i>Art.36 Commissioni speciali</i>	<i>pag.23</i>
<i>Art.37 Competenze del Consiglio</i>	<i>pag.23</i>
Capo III - La Giunta Comunale	pag.25
Sezione I - Composizione, nomina e cessazione	pag.25
<i>Art.38 Composizione</i>	<i>pag.25</i>
<i>Art.39 Ineleggibilità ed incompatibilità</i>	<i>pag.25</i>
<i>Art.40 Durata – decadenza – cessazione</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art.41 Mozione di sfiducia</i>	<i>pag.26</i>
<i>Art.42 Dimissioni degli Assessori</i>	<i>pag.27</i>
<i>Art.43 Decadenza degli Assessori</i>	<i>pag.27</i>
<i>Art.44 Revoca degli Assessori</i>	<i>pag.27</i>
Sezione II - Attribuzioni e funzionamento	pag.28
<i>Art.45 Attribuzioni</i>	<i>pag.28</i>
<i>Art.46 Funzionamento</i>	<i>pag.28</i>
<i>Art.47 Assessori</i>	<i>pag.29</i>
Capo IV - Il Sindaco	pag.30
<i>Art.48 Elezione, cessazione</i>	<i>pag.30</i>
<i>Art.49 Competenza</i>	<i>pag.30</i>
<i>Art.50 Vicesindaco ed anzianità degli Assessori</i>	<i>pag.32</i>
Parte III - Partecipazione popolare	pag.33
Capo I - Istituti della partecipazione	pag.33
<i>Art.51 Valorizzazione e promozione della partecipazione</i>	<i>pag.33</i>
<i>Art.52 Libere forme associative</i>	<i>pag.33</i>
<i>Art.53 Valorizzazione delle associazioni</i>	<i>pag.34</i>
<i>Art.54 La partecipazione alla gestione dei servizi d'interesse sociale</i>	<i>pag.34</i>
<i>Art.55 Gli organismi della partecipazione</i>	<i>pag.35</i>
<i>Art.56 Consulte</i>	<i>pag.35</i>
<i>Art.57 Consulte di frazione o borgata</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art.58 Istanze</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art.59 Petizioni</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art.60 Proposte</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art.61 Referendum</i>	<i>pag.38</i>
Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo	pag.39
<i>Art.62 Diritto di partecipazione al procedimento</i>	<i>pag.39</i>
<i>Art.63 Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo</i>	<i>pag.39</i>
Capo III - Diritto di accesso ed informazione	pag.41
<i>Art.64 Pubblicità degli atti</i>	<i>pag.41</i>
<i>Art.65 Diritto di accesso agli atti</i>	<i>pag.41</i>

Capo IV – Difensore civico pag.42

<i>Art.66</i>	<i>Istituzione dell'ufficio. Attribuzioni</i>	<i>pag.42</i>
<i>Art.67</i>	<i>La nomina del difensore civico</i>	<i>pag.42</i>
<i>Art.68</i>	<i>I requisiti del difensore civico</i>	<i>pag.43</i>
<i>Art.69</i>	<i>Durata in carica – Decadenza – Revoca</i>	<i>pag.43</i>
<i>Art.70</i>	<i>Ufficio – Organizzazione – Indennità</i>	<i>pag.44</i>
<i>Art.71</i>	<i>Rapporti con gli organi comunali</i>	<i>pag.44</i>

Parte IV - L'ordinamento amministrativo del Comune pag.45

Capo I - L'ordinamento degli uffici pag.45

<i>Art.72</i>	<i>Principi e criteri direttivi</i>	<i>pag.45</i>
<i>Art.73</i>	<i>Personale</i>	<i>pag.45</i>
<i>Art.74</i>	<i>Il Segretario Comunale</i>	<i>pag.46</i>
<i>Art.75</i>	<i>Il Direttore generale</i>	<i>pag.46</i>
<i>Art.76</i>	<i>Il Vicesegretario</i>	<i>pag.47</i>
<i>Art.77</i>	<i>Personale direttivo</i>	<i>pag.47</i>
<i>Art.78</i>	<i>Incarichi di responsabile di servizio</i>	<i>pag.48</i>
<i>Art.79</i>	<i>Contratti a tempo determinato</i>	<i>pag.48</i>
<i>Art.80</i>	<i>Responsabilità</i>	<i>pag.48</i>

Capo II - Organizzazione e gestione dei servizi pag.50

<i>Art.81</i>	<i>Gestione dei servizi</i>	<i>pag.50</i>
<i>Art.82</i>	<i>Costituzione di aziende</i>	<i>pag.50</i>
<i>Art.83</i>	<i>Organi dell'azienda</i>	<i>pag.51</i>
<i>Art.84</i>	<i>Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti</i>	<i>pag.51</i>

Capo III - La collaborazione con enti pubblici pag.52

<i>Art.85</i>	<i>Principi</i>	<i>pag.52</i>
<i>Art.86</i>	<i>Convenzioni</i>	<i>pag.52</i>
<i>Art.87</i>	<i>Consorzi</i>	<i>pag.52</i>
<i>Art.88</i>	<i>Accordi di programma</i>	<i>pag.52</i>
<i>Art.89</i>	<i>La conferenza dei servizi</i>	<i>pag.53</i>
<i>Art.90</i>	<i>La convocazione della conferenza dei servizi</i>	<i>pag.54</i>
<i>Art.91</i>	<i>Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi</i>	<i>pag.54</i>
<i>Art.92</i>	<i>Personale addetto ai servizi</i>	<i>pag.55</i>

Parte V - L'ordinamento finanziario pag.56

Capo I - Patrimonio e contabilità pag.56

<i>Art.93</i>	<i>Demanio e patrimonio</i>	<i>pag.56</i>
<i>Art.94</i>	<i>I contratti</i>	<i>pag.56</i>
<i>Art.95</i>	<i>Contabilità e bilancio</i>	<i>pag.56</i>

Capo II - Controllo interno pag.58

<i>Art.96</i>	<i>Controllo economico-finanziario</i>	<i>pag.58</i>
<i>Art.97</i>	<i>Controllo di gestione</i>	<i>pag.58</i>
<i>Art.98</i>	<i>Il Revisore dei conti</i>	<i>pag.58</i>
<i>Art.99</i>	<i>Doveri</i>	<i>pag.59</i>
Parte VI - Attività regolamentare - Disposizioni finali		pag.60
Capo I - Attività regolamentare		pag.60
<i>Art.100</i>	<i>Ambito di applicazione dei regolamenti</i>	<i>pag.60</i>
<i>Art.101</i>	<i>Procedimento di formazione dei regolamenti</i>	<i>pag.60</i>
Capo II – Approvazione e revisione dello Statuto		pag.62
<i>Art.102</i>	<i>Deliberazione dello Statuto</i>	<i>pag.62</i>
<i>Art.103</i>	<i>Revisione dello statuto</i>	<i>pag.62</i>
Disposizioni finali		pag.63
<i>Art.104</i>	<i>Efficacia dello Statuto</i>	<i>pag.63</i>